

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3874 del 21/07/2017
Oggetto	Proponente: Appennino Ambiente S.r.l., sede legale ed impianto in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO). Variazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 c. 19 del dlgs 152/2006 e sm, relativa a centro di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio e pretrattamenti, sito in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO) Operazione di recupero: R3-R12-R13 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06) Operazione di smaltimento: D15 (Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/06)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3988 del 20/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

**ARPAE-SAC**  
**(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)**  
**Unità Rifiuti**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

**Oggetto:**

Variazione dell'autorizzazione unica<sup>1</sup>, relativa a centro di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio e pretrattamenti, sito in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO)

Proponente: Appennino Ambiente S.r.l., sede legale ed impianto in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO)

Operazione di recupero: R3-R12-R13 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)

Operazione di smaltimento: D15 (Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/06)

**determina:**

1. di modificare a Appennino Ambiente S.r.l., sede legale ed impianto in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO), l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014, con le seguenti condizioni e prescrizioni :
  - Il punto 6.4.1 della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014 è sostituito dal seguente punto:

**Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto**

I rifiuti non pericolosi che possono essere conferiti all'impianto sono i seguenti:

Rifiuti non pericolosi:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m.

CER	DESCRIZIONE
-----	-------------

040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
070213	rifiuti plastici
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111*
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409*
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104*)
100102	ceneri leggere di carbone
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120113	rifiuti di saldatura
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

160119	plastica
160120	vetro
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie ed accumulatori
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*
170604	materiali solanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

	alle voci 170901, 170902, 170903
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200125	oli e grassi commestibili
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200303	residui della pulizia stradale
200307	rifiuti ingombranti
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Il rifiuto identificato dal CER 160116 – serbatoi per gas liquido può essere ritirato nell'impianto solo se è accompagnato da dichiarazione del produttore che è stata effettuata la bonifica del serbatoio dai gas contenuti o, in generale, se è accompagnato da certificato di bonifica del soggetto che ha provveduto alla rimozione delle sostanze contenute;

- Il punto 6.4.2 della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014 è sostituito dal seguente punto:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

La quantità massima annua di rifiuti che si richiede di conferire è pari a 8.300 tonnellate.

La quantità massima di rifiuti stoccabili istantaneamente nello stabilimento è pari a 140 tonni di rifiuti non pericolosi.

All'interno della quantità massima di rifiuti conferibili, la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R3 è pari a 2.800 tonni/anno e a 10 tonni/giorno<sup>2</sup>

- Dopo il punto 6.9 è aggiunto il seguente punto:

### **6.10 Disposizione dei rifiuti nell'impianto**

Le diverse tipologie di rifiuti conferibili devono trovare primariamente collocazione nelle aree destinate ad essi in base al lay out allegato all'istanza. Tuttavia, per motivi logistici aziendali, o qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite per talune tipologie e nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni;

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite nella delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014,

2. l'obbligo in capo ad Appennino Ambiente S.r.l., San Benedetto Val di Sambro (BO), di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

**La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore dell'ARPAE Regione Emilia-Romagna, Via Po 5, Bologna, preventivamente all'avvio della gestione operativa per le parti oggetto della presente modifica (nuove tipologie di rifiuti**

---

<sup>2</sup>In quanto per conferimenti giornalieri maggiori a 10 t di rifiuti destinati ad operazioni di recupero R3, avrebbe dovuto essere attivata la procedura di verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99 e s.m.

**ed incremento della capacità annua e di stoccaggio istantaneo). L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE SAC Bologna.**

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge. 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'ARPAE SAC Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 119.600,00 (centodiciannovemilaseicento euro);

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata Emas.

L'importo deriva dal seguente calcolo:

8.300 t/a X 12 euro (ai sensi del punto 5.2.4 dell'art. 5 allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003) = 99.600,00 euro, per le operazioni R3 ed R12

a cui va sommato

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

140 t di stoccaggio istantaneo X 140 euro (ai sensi del punto 5.1.1 e 5.2.1 dell'art. 5 allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003) = 19.600<20.000 (importo minimo da pagare)

per complessivi 119.600,00 euro

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

A tal fine si ritiene necessario che, in questo caso, la garanzia finanziaria prestata contenga anche l'impegno del contraente a prestare nuova garanzia finanziaria entro il termine temporale della garanzia prestata.

L'ARPAE SAC di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

Poichè Appennino Ambiente Srl ha già prestato una garanzia finanziaria mediante polizza assicurativa emessa da Coface, polizza n. 2055554 del 15/09/2014, di importo pari a 71.600,00 euro, valida fino al 31/07/2021, Appennino Ambiente Srl potrà procedere secondo due modalità alternative:

- modifica della polizza sopra richiamata con incremento dell'importo da 71.600,00 euro a 119.600 euro e modifica del beneficiario da Provincia di Bologna ad ARPAE Regione Emilia-Romagna, Via Po 5, Bologna;
- prestazione di nuova garanzia finanziaria secondo una delle modalità sopra elencate di importo pari a 119.600 euro e con beneficiario ARPAE Regione Emilia-Romagna, Via Po 5,

Bologna; in tal caso, se la garanzia prestata è diversa dalla precedente e/o l'istituto di assicurativo subentrante è diverso dal precedente, la polizza emessa da Coface n. 2055554 del 15/09/2014 rimarrà valida per ulteriori due anni dalla data di accettazione della nuova garanzia finanziaria.

**avverte che:**

3. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè oltre il 30/07/2024, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, cioè entro il 30/01/2024, apposita domanda<sup>3</sup> all'autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

**da atto che**

4. le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (*novacentodiciasette/00 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 6/07/2017, tramite bonifico bancario sul conto intestato a ARPAE;
5. domanda all'Unità Rifiuti e Bonifiche ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione ad Appennino Ambiente S.r.l., sede legale in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO), in qualità di gestore dell'impianto, ed al Comune di San benedetto Val di sambro ed all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
6. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>3</sup> scaricabile dal sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) nella pagina [http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/\\_cerca\\_doc/autorizzazioni/rifiuti/](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/)

7. comunica che la L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

### **Motivazione:**

- 1.1 Appennino Ambiente S.r.l., San Benedetto Val di Sambro (BO) gestisce il centro di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante stoccaggio e pretrattamenti, sito in Via Trastullo, 1, San Benedetto Val di Sambro (BO), in virtù dell' autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 311 del 31/07/2014;
- 1.2 In data 20/03/2017<sup>2</sup> Appennino Ambiente S.r.l. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m., chiedendo :
  - a) l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi principalmente riferite alle seguenti famiglie:
    - rifiuti della produzione, uso, fornitura di vernici e pitture, di inchiostri per stampa e degli adesivi e sigillanti (080112, 080318, 080410);
    - rifiuti della lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale dei metalli e plastiche (120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121):
    - rifiuti prodotti dall'uso o dallo smantellamento dei veicoli fuori uso (160112, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120);

---

<sup>2</sup> Con nota agli atti PGBO/2016/12192

- rifiuti prodotti dalle operazioni di costruzione e demolizione (170101, 170102, 170103, 170107, 170406, 170407, 170411, 170504, 170604, 170802).

A dette tipologie sono state aggiunte altre tipologie che attengono la raccolta differenziata (200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200141, 200202, 200203, 200302, 200399), agli imballaggi (150109), agli assorbenti, materiali protettivi e filtranti (150202), prodotti fuori specifica (1603004 , 160306), batterie alcaline (160604, 160605), catalizzatori (160801), rifiuti della lavorazione di pelli (040109), ceneri prodotte da centrali a biomassa (100101, 100102) e scarti della preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale (020203), questi ultimi costituiti specificamente da prodotti alimentari della distribuzione e ristorazione deteriorati (per sempio per il malfunzionamento degli impianti frigoriferi).

- b) Conseguentemente alla richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili viene chiesto anche un lieve incremento della capacità ricettiva dagli attuali 7.600 t/a 8.300 t/a, ed un incremento della capacità istantanea di stoccaggio dagli attuali 60 t a 140 t. Rimane, invece, invariata la capacità di recupero, mediante operazione R3, relativa ai rifiuti a base di carta, pari a 2.800 t/a
- c) Per quanto concerne il lay out, l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti e la richiesta conseguente di incremento della capacità di magazzino, determina l'inserimento di un maggior numero di cassoni/contenitori sui piazzali cortilivi antistanti i due capannoni, fermo restando che l'attività prevede la turnazione delle tipologie di rifiuti, nel senso che difficilmente per motivi organizzativi, logistici e di spazio, potranno essere stoccate contemporaneamente tutte le tipologie autorizzate e di cui si chiede l'ampliamento.

Per il resto la distribuzione delle attività nei due capannoni non cambia sostanzialmente rispetto allo stato autorizzato, in quanto il capannone n. 1 e l'antistante area cortiliva, continua ad essere deputata allo stoccaggio della maggior parte delle tipologie di rifiuti messi in riserva (operazione R13) o in deposito preliminare (D15), il capannone 2 continua ad essere deputato alle operazioni di recupero dei rifiuti cartacei (operazione R3), imballaggi misti (operazioni R12-R13) e rifiuti pla-

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

stici da lavorazione (operazioni R12-R13), mentre l'area cortiliva prevede lo stoccaggio principalmente di rifiuti a base legnosa, plastica, vetroso, ferrosa.

1.3 In data 12/06//2017 si è tenuta la conferenza di servizi a cui ha partecipato ARPAE SAC e Servizi Territoriali di Bologna ed Ausl di Bologna da cui è scaturito parere favorevole alla modifica autorizzativa alle seguenti condizioni, come riportate nel verbale e relativo addendum post-verbale<sup>4</sup>:

- a) relativamente al rifiuto identificato dal CER 160116 – serbatoi per gas liquido, si ritiene, analogamente a quanto previsto per altri impianti analoghi, che detti rifiuti possano essere ritirati nell'impianto solo se accompagnati da dichiarazione del produttore di bonifica del serbatoio dai gas contenuti o, in generale, da certificato di bonifica del soggetto che ha provveduto alla rimozione delle sostanze contenute;
- b) le diverse tipologie di rifiuti conferibili devono trovare primariamente collocazione nelle aree destinate ad essi in base al lay out allegato all'istanza. Tuttavia, per motivi logistici aziendali, o qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite per talune tipologie e nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni. occupare spazi diversi da quelli indicati nel lay-out;
- c) Per quanto concerne la richiesta di conferimento del rifiuto identificato dal CER 020203, sono stati specifici approfondimenti a valle della conferenza di servizi che hanno permesso di verificare che detti rifiuti, costituiti da scarti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, nella fattispecie specificamente consistenti in prodotti alimentari della distribuzione e ristorazione deteriorati (per esempio per il malfunzionamento degli impianti frigoriferi), rientrano nella categoria 3 dei sottoprodotti, con riferimento specifico all'art. 10 lett f) del Regolamento CE 1069/2009 che elenca tra i sottoprodotti *"i prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali"*

<sup>4</sup> Agli atti PGBO/2017/14413 del 22/06/2017

Pertanto si ritiene opportuno lo stralcio del rifiuto identificato dal CER 020203 dall'elenco dei rifiuti di cui è stato chiesto il ricevimento nell'impianto in quanto assoggettato a specifica normativa

Nel corso della seduta della Conferenza è anche emerso quanto segue:

- d) il rifiuto identificato dal CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense risulta erroneamente collocato, in base alle planimetrie allegate, in un cassone posto sull'area cortiliva esterna al capannone 1, invece di essere posizionato dentro il capannone n. 1 come prescritto al punto 6.5 lett. c) dell'autorizzazione rilasciata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014; si rende pertanto necessario un aggiornamento della tavola planimetrica;
- e) relativamente ai rifiuti identificati dal CER 200201 – rifiuti biodegradabili, costituiti in genere dagli sfalci e dalle potature, il gestore pur confermando in linea generale la detenzione nell'impianto per non più di 72 ore, come prescritto al punto 6.5 lett. d) dell'autorizzazione rilasciata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014, ipotizza che i rifiuti consistenti in potature di grossa pezzatura ed in cui siano presenti sfalci possano rimanere in impianto per un periodo più lungo.  
Pur comprendendo la proposta, si ritiene opportuno mantenere valida la prescrizione autorizzativa prima richiamata sulla tipologia di rifiuto descritta, indipendentemente dalla sua natura, ciò al fine di evitare valutazioni difficoltose o troppo discrezionali in fase di controllo;
- f) la planimetria allegata differisce da quella dello stato di fatto autorizzato nel 2014, specificamente in riferimento ai locali uffici e servizi igienici annessi al capannone n. 2: nella nuova planimetria presentata a corredo dell'istanza di modifica, i servizi igienici, sono localizzati differentemente e, conseguentemente anche i locali uffici; inoltre la superficie dei locali indicati nella nuova planimetria è inferiore a quella dello stato autorizzato presentata nel 2014, per l'assenza della "bussola" di ingresso;

1.4 Sebbene a seguito della Conferenza di servizi sia emerso un parere favorevole alla modifica proposta, in data 23/06/2017<sup>5</sup> si è tuttavia proceduto a sospendere il procedimento al fine di

---

<sup>5</sup> Con nota PGBO/2017/14567

ricevere formale chiarimento sulla incongruenza della planimetrie del 2014 rispetto a quello allegata alla presente istanza e per ricevere l'attestato di pagamento delle spese istruttorie pari a 917,00 euro;

- 1.5 In data 10/07/2017 Appennino Ambiente ha presentato<sup>6</sup> le integrazioni richieste. Riguardo alla planimetria impiantistica presentata il proponente ha chiarito che non vi è alcuna discordanza, in quanto nella planimetria del 2014 allegata alla vigente autorizzazione è stato erroneamente rilevato il primo piano della palazzina uffici e servizi igienici annessa al capannone n. 2, piano che è di proprietà della Sazzini S.r.l., mentre nella planimetria allegata alla presente istanza di modifica è stato rilevato il piano terra della stessa palazzina, di proprietà di Appennino Ambiente S.r.l.
- 1.6 Il Comune di San Benedetto Val di Sambro regolarmente convocato alla conferenza di servizi, non ha partecipato né ha trasmesso alcun parere.  
Si considera pertanto acquisito favorevolmente il parere di detta amministrazione.
- 1.7 La modifica proposta modifica la capacità ricettiva annua dell'impianto a seguito dell'incremento delle quantità di rifiuti conferibili da sottoporre a messa in riserva (operazione R13) o deposito preliminare (operazione D15), ma non modifica la capacità ricettiva dei rifiuti sottoposti ad operazione R3 e mantiene il rispetto della soglia giornaliera di 40 t/giorno di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto per assoggettarli all'operazione D15<sup>7</sup>. Pertanto la modifica non è da assoggettare a procedura di verifica ambientale (screening).
- 1.8 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di servizi<sup>8</sup> esprime parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 311 del 31/07/2014 con condizioni e prescrizioni recepite nel presente provvedimento

---

<sup>6</sup> Con nota agli atti PGBO/2017/15988 del 10/07/2017

<sup>7</sup> Vedi punto B.2.54 dell'allegato B alla L.R. 9/99 e s.m.

<sup>8</sup> Agli atti PGBO/2017/16910 del 19/07/2017

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna  
*dott. Valerio Marroni*  
*(lettera firmata digitalmente)<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**